




## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO



## Relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6 comma 4 del D. Lgs. 175/2016

### Premessa

Napoli Holding, a partire dall'esercizio 2016, si è dotata di regolamenti, strumenti e modelli organizzativi che, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016, fossero in grado di assicurare il governo societario. Il processo avviato, alla data di chiusura del presente bilancio, si basa su procedure, documentazione e struttura organizzativa adottati dall'azienda, la cui revisione ed aggiornamento sono tuttora in corso. Di essi, in quanto espressione del governo societario, si fornisce di seguito una descrizione.

La presente relazione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 175/2016, considerato che il legislatore non ha fornito una descrizione contenutistica della relazione sul governo societario, ha rimesso alla discrezionalità delle singole società il contenuto del programma di valutazione del rischio aziendale e non ha definito gli indicatori di crisi aziendale cui è collegato l'obbligo sancito dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. Per quanto sopra gli strumenti valutativi e gli indicatori utilizzati per la presente relazione sono quelli che si ritiene allo stato significativi in relazione alla specificità della fattispecie, cercando di rispondere alla ratio della norma che non è preordinata a definire i presupposti per un intervento sanzionatorio, quanto a favorire l'efficientamento del comparto delle società pubbliche.

### Contesto societaria e settore di riferimento

La Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2012 ha dato avvio al piano di riassetto delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione delle società partecipate operanti nel settore della mobilità urbana. In attuazione della citata Delibera ed ai sensi del punto 5) della parte dispositiva della stessa, Napolipark srl ha assunto il ruolo di holding operativa del costituendo gruppo societario unico per la mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Napolipark srl del 20 dicembre 2012 con il conferimento, alla succitata società, dell'intero pacchetto azionario già detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A.

Successivamente la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013 ha approvato la nuova configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in capo al Comune di Napoli le funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, ha previsto:

a) la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione, della prima nella seconda;

b) la trasformazione di Napolipark in "Napoli Holding S.r.l." per la gestione, tra l'altro, del trasporto pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative relative al TPL, di competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie:

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- controllo, vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti.

Tale atto deliberativo è stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all'art. 28, prevedeva la possibilità per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, per ciascun ambito provinciale e/o metropolitano, un'agenzia per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale di loro competenza.

L'assemblea dei soci di Napolipark srl del 1 agosto 2013 ha modificato la ragione sociale in Napoli Holding srl ed ha recepito la nuova "mission" societaria, adeguando lo statuto, in coerenza con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013.

In data 27 dicembre 2013 l'assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l'acquisizione del ramo d'azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. Tale acquisizione, ratificata in pari data dall'assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha sancito la trasformazione della società Napoli Holding srl in holding "pura", con funzioni di direzione e coordinamento nei confronti



della controllata (in coerenza con quanto previsto dalla D.G.C. n. 854/2012 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 59/2012).

La Giunta Comunale- con propria delibera n. 1095 del 31 dicembre 2013- in attuazione di quanto previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl, le funzioni amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo schema di convenzione per l'espletamento delle attività in questione (c.d. "Prima Convenzione"). Sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà comunale, essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 36/2013), demandavano ad un successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e delle condizioni del trasferimento in questione.

In data 3 novembre 2014 con D.G.C. n. 772 la Giunta Comunale ha stabilito che la disponibilità degli immobili, impianti e reti di cui all'allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, unitamente a quelli successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale Patrimonio, fosse trasferita a Napoli Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa stipula di uno o più contratti di comodato che prevedano la possibilità, per la società comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di Servizio da stipularsi tra Napoli Holding srl e il soggetto gestore. Con tale delibera è stato approvato un nuovo schema di Convenzione che ha sostituito integralmente quello allegato alla D.G.C. n. 1095/2013 e si sono autorizzati i dirigenti comunali competenti alla stipula degli atti consequenziali.

In data 18/12/2014 è stata sottoscritta con il Comune di Napoli la convenzione per l'assunzione da parte della Napoli Holding s.r.l. delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2013 ed in pari data è stato sottoscritto con l'ANM S.p.a. il contratto per la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano nel Comune di Napoli, affidato secondo la modalità dell' "in house providing".

Successivamente, in data 21/12/2015, ai sensi dell'art 4 del contratto di servizio stipulato in data 18/12/2014 con la controllata ANM Spa, è stato sottoscritto il contratto di locazione delle funicolari di Chiaia, Montesanto e Centrale strumentali all'esercizio del TPL, stabilendo un canone annuo comprensivo di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa annuale è stata determinata in € 189.000 oltre iva.

In data 24/09/2018 il Comune di Napoli ha concesso in comodato d'uso n.56 autobus a Napoli Holding che a sua volta li ha conferiti -sempre in comodato- all'ANM; tale operazione è stata preliminarmente accompagnata da una modifica all'art. 5 della Convenzione e art. 4 del Contratto di Servizio al fine di renderli coerenti con le prescrizioni comunitarie relative all'acquisizione e gestione di materiale rotabile con finanziamento europeo.


Con la stipula della Convenzione succitata, il Comune di Napoli ha trasferito a Napoli Holding srl le funzioni amministrative in materia di TPL di Sua competenza, in particolare:

- a) la gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) la gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- d) la stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) il controllo, la vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti.

Le nuove funzioni affidate alla società sono le seguenti:

1. le funzioni amministrative già di competenza del Comune di Napoli in materia di trasporto pubblico locale, ossia programmazione e controllo operativo dei servizi connessi, nonché la competenza per l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti il settore della mobilità, la gestione e la stipula dei conseguenti Contratti di Servizio;
2. la gestione delle risorse destinate al servizio di TPL in ambito urbano e degli eventuali contributi pubblici sia in conto esercizio che in conto capitale, con la conseguente necessaria attività di pianificazione degli investimenti strutturali e l'eventuale commessa attività di reperimento sul mercato delle ulteriori risorse finanziarie ritenute necessarie al loro completamento;
3. l'amministrazione, in via diretta o indiretta, finalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione, del proprio patrimonio e dei beni conferiti di proprietà del socio considerati essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano;

---



4.l'eventuale indizione, ricorrendone le condizioni economico-finanziarie e normativo/regolamentari, di una gara per la vendita di parte delle quote azionarie del soggetto gestore dei servizi di TPL, fermo restando la volontà dell'Amministrazione di conservare la maggioranza azionaria della società oggetto di gara.

A Napoli Holding, inoltre, per la concreta ed efficace attuazione della funzione assegnata di cui al punto 2), sono riconosciute:

- le risorse a carico del Bilancio comunale attribuite alla Società sotto forma di un trasferimento diretto;
- le risorse stanziata dalla Regione Campania per il finanziamento dei c.d. "servizi minimi di TPL" e trasferite a Napoli Holding- in virtù di defega del Comune di Napoli.

Con riferimento alla gestione delle risorse pubbliche destinate ai servizi TPL, la Società ha il compito di monitorare ed appurare la corretta esecuzione delle prestazioni contemplate, in attuazione degli specifici programmi di esercizio annuali approvati dall'Amministrazione Comunale.

### **Governance**

Il sistema di governance è quello tradizionale ed è formato dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, così come stabilito dall'art.3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo è previsto nella forma di un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico di Napoli Holding è il Dr. Amedeo Manzo.

Il Collegio Sindacale è così composto:

- Dr. Vittorio Marone. Presidente;
- Dr. ssa Gabriela Napoli, Sindaco;
- Dr.ssa Anna Ravano. Sindaco;
- Dr. Francesco Paolo Nappi, Sindaco supplente.

Il controllo legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 per l'esercizio 2018 è affidato alla società Deloitte & Touche SpA

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

La società è soggetta inoltre al controllo analogo da parte del Comune di Napoli, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario, nazionale e nelle modalità stabilite dall'art.9 bis dello Statuto.

### **Relazioni operative con il socio Comune di Napoli**

Napoli Holding srl è una società a partecipazione totalitaria del Comune di Napoli e detiene il 100% delle azioni di ANM -Azienda Napoletana Mobilità SpA-, soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e di supporto alla mobilità della città di Napoli, su cui esercita le funzioni di direzione e coordinamento. Con la delibera di Giunta Comunale n. 477 del 24/07/2015, in attuazione degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio Comunale che individuano in Napoli Holding un elemento fondamentale del piano di riassetto delle partecipate del Comune di Napoli, è stata prevista l'acquisizione, da parte di Napoli Holding, delle quote azionarie di ASIA SpA, Napoli Servizi SpA e Napoli Sociale SpA.

Il DUP 2019/2021 del Comune di Napoli, prevede la prosecuzione dell'azione di ridisegno del "Sistema Partecipate", finalizzata all'efficientamento della gestione economico - finanziaria dell'Ente. In particolare ulteriori azioni di efficientamento delle Partecipate si realizzeranno attraverso il rafforzamento delle politiche di gruppo, attuando una centralizzazione delle funzioni di staff: segnatamente l'Amministrazione intende ridefinire il ruolo della partecipata Napoli Holding srl da Holding finanziaria a Holding gestionale - operativa con lo scopo di razionalizzare i costi delle partecipate, incrementare l'efficienza complessiva del sistema delle partecipate, grazie alla realizzazione di economie di scala, nonché favorire l'incremento delle entrate comunali, mediante l'affidamento, alla stessa, di fasi dell'attività di riscossione.

Pertanto, il Comune di Napoli sta ridisegnando completamente l'intero funzionamento delle fasi di riscossione, ridefinendo sia il funzionamento organizzativo interno, prevedendo una maggiore trasversalità della funzione, sia stabilendo il nuovo perimetro esterno alla sua organizzazione, con l'affidamento di alcune fasi della riscossione a Napoli Holding, anche con possibili partenariati pubblico-privati.

Nell'anno 2018, dato lo scenario di crisi dell'Azienda di TPL, partecipata totalitaria indiretta tramite Napoli Holding Srl, gli obiettivi di razionalizzazione, già individuati e legati al conferimento a Napoli



Holdings delle partecipazioni totalitarie in Asia Napoli SpA e in Napoli Servizi Spa, sembravano non più attuabili; tuttavia il decorso fino ad oggi positivo del concordato di ANM rende possibile la ripresa del percorso di conferimento alla Holding delle partecipazioni azionarie in Asia e Napoli Servizi, una volta ottenuta l'omologa.

Napoli Holding si configura dunque come articolazione operativa ed interorganica del Comune di Napoli, attua le politiche strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate.

Il Comune di Napoli ha inoltre assegnato a Napoli Holding le funzioni di Agenzia Territoriale per la Mobilità.

A tale proposito, in data 18 dicembre 2014 il Comune di Napoli ha siglato con Napoli Holding la Convenzione per l'assunzione da parte della Società delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013, precisando che la società, nella natura di derivazione interorganica del Comune di Napoli, continua ad essere soggetta al c.d. "controllo analogo" nelle forme previste dal suo statuto e attraverso gli ulteriori strumenti specificati nella convenzione in oggetto; a seguito di tale convenzione Napoli Holding ha stipulato, in pari data, con la controllata ANM, il Contratto di Servizio per la gestione del TPL. Sia la convenzione e sia il contratto di servizio sono stati oggetto di revisione con D.G.C. n. 839/2015 e successivamente con DGC 432/2018; le modifiche hanno riguardato essenzialmente le disposizioni relative all'affidamento, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio (immobili, impianti, reti, materiale rotabile) funzionale all'esercizio del TPL, contenute nell'articolo 5 della Convenzione tra il Comune di Napoli e Napoli Holding e nell'articolo 4 del Contratto di Servizio tra quest'ultima ed ANM.

Nell'ambito del DUP 2019/2021, con riferimento alle funzioni assegnate a Napoli Holding di Agenzia Territoriale per la Mobilità, il Comune di Napoli dovrà assumere e rendere operative le funzioni di controllo strategico sul TPL, per cui, fermo restando le sue determinazioni sull'eventuale ingresso di soggetti privati nella società A.N.M. S.p.A (nel qual caso sarà indispensabile la prevalenza di controllo pubblico sulle società, a garanzia di obiettivi di sostenibilità e coesione sociale del trasporto collettivo) e nelle more della definizione delle procedure concorsuali stabilite dalla Regione Campania, l'Amministrazione assicurerà la funzione di soggetto deputato alla pianificazione e programmazione dei servizi di TPL in ambito urbano, anche per il periodo di riferimento. A tale scopo, il Comune di Napoli dovrà promuovere interventi per il rafforzamento della Holding del



Trasporti: in particolare i processi di riqualificazione, integrazione e rilancio del settore del trasporto pubblico in ambito urbano e di area metropolitana, dovranno garantire elevati standard qualitativi affidati a Napoli Holding S.r.l. per i cittadini e dovranno salvaguardare i diritti dei lavoratori (clausole sociali). A questo scopo, sarà necessario prevedere, per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi, adeguate risorse di bilancio in favore di Napoli Holding S.r.l. per servizi integrativi e aggiuntivi da aggiungere ai servizi minimi previsti per il TPL su ferro e gomma, con particolare riguardo alle linee metropolitane per l'entrata in esercizio delle nuove tratte su ferro e delle nuove stazioni della Linea 1.

#### **Ulteriori strumenti di governance: prevenzione della corruzione, trasparenza, modello 231.**

La società adotta altri strumenti di governance per disciplinare i suoi rapporti, oltre che con l'Ente Socio Comune di Napoli, anche con gli altri operatori coinvolti nell'espletamento di sua attività di Holding, vale a dire utenti, per il tramite della sua controllata ANM, e dipendenti.

In particolare Napoli Holding, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» adotta un Piano Anticorruzione Triennale (PTPCT) ed ha proceduto alla nomina di un Responsabile Anticorruzione.

Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale di Napoli Holding S.r.l. nella sezione "Amministrazione trasparente", ed è aggiornato annualmente e contiene una sezione dedicata alla tutela della trasparenza che definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce integrazione del Modello di organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Napoli Holding s.r.l. in data 22/12/2015.

Il Modello D.lgs 231/01 ha recepito (pag 59 volume primo) il "Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding srl".

La società ha nominato un organismo di vigilanza(ODV), ai sensi del D. Lgs 231/01 in carica fino al 31/12/2018.

### Valutazione dei rischi di crisi aziendale – Situazione patrimoniale e finanziaria. Analisi degli indicatori

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Come si rileva dai seguenti prospetti, rispetto al 2017, l'esercizio 2018 ha registrato un modesto decremento del capitale circolante (Euro 185.463) ed un decremento delle passività correnti (Euro 637.402). In conseguenza della riduzione dei crediti verso controllante Comune di Napoli relativi ai contributi sul TPL ed alla riduzione dei debiti verso la medesima controllante.

Le immobilizzazioni si riducono per effetto degli ammortamenti dell'esercizio. I fondi rischi si incrementano essenzialmente per l'accantonamento relativo alla premialità di cui al contratto di servizio TPL.

#### Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Esercizio 2018	%	Esercizio 2017	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>80.667.502</b>	<b>99,21 %</b>	<b>80.852.965</b>	<b>99,11 %</b>	<b>(185.463)</b>	<b>(0,23) %</b>
Liquidità immediate	1.225.938	1,51 %	568.984	0,70 %	656.954	115,46 %
Disponibilità liquide	1.225.938	1,51 %	568.984	0,70 %	656.954	115,46 %
Liquidità differite	79.441.564	97,70 %	80.283.981	98,41 %	(842.417)	(1,05) %
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	79.440.620	97,70 %	80.283.026	98,41 %	(842.406)	(1,05) %
Ratei e risconti attivi	944		955		(11)	(1,15) %
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>644.452</b>	<b>0,79 %</b>	<b>725.689</b>	<b>0,89 %</b>	<b>(81.237)</b>	<b>(11,19) %</b>
Immobilizzazioni materiali	538.058	0,66 %	619.295	0,76 %	(81.237)	(13,12) %
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine	106.394	0,13 %	106.394	0,13 %		
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>81.311.954</b>	<b>100,00 %</b>	<b>81.578.654</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(266.700)</b>	<b>(0,33) %</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2018	%	Esercizio 2017	%	Variaz. assolute	%
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>76.950.732</b>	<b>94,64 %</b>	<b>77.378.077</b>	<b>94,85 %</b>	<b>(427.345)</b>	<b>(0,55) %</b>
Passività correnti	75.441.732	92,78 %	76.079.134	93,26 %	(637.402)	(0,84) %
Debiti a breve termine	75.441.732	92,78 %	76.079.134	93,26 %	(637.402)	(0,84) %
Passività consolidate	1.509.800	1,86 %	1.298.943	1,59 %	210.857	16,17 %
Fondi per rischi e oneri	1.476.176	1,82 %	1.276.641	1,56 %	199.535	15,63 %
TFR	32.824	0,04 %	22.302	0,03 %	10.522	47,18 %
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>4.361.222</b>	<b>5,36 %</b>	<b>4.200.577</b>	<b>5,15 %</b>	<b>160.645</b>	<b>3,82 %</b>
Capitale sociale	15.262.735	18,77 %	15.262.735	18,71 %		
Riserve	2		(1)		3	300,00 %
Utili (perdite) portati a nuovo	(11.062.156)	(13,60) %	(2.383.985)	(2,92) %	(8.678.171)	(364,02) %
Utile (perdita) dell'esercizio	160.641	0,20 %	(8.678.172)	(10,64) %	8.838.813	101,85 %
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>81.311.954</b>	<b>100,00 %</b>	<b>81.578.654</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(266.700)</b>	<b>(0,33) %</b>

## Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICATORI	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazioni
Copertura delle immobilizzazioni	810,55 %	678,28 %	19,50 %
Banche su circolante		0,23 %	(100,00) %
Indice di indebitamento	17,64	18,42	(4,21) %
Mezzi propri su capitale investito	5,36 %	5,15 %	4,15 %
Oneri finanziari su fatturato		0,02 %	(100,00) %
Indice di disponibilità	106,93 %	106,27 %	0,62 %
Margine di struttura primario	3.823.164,00	3.481.282,00	6,75 %
Indice di copertura primario	8,14	6,78	19,55 %
Margine di struttura secondario	5.332.164,00	4.880.225,00	9,26 %
Indice di copertura secondario	10,91	8,88	22,86 %

INDICE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazioni %
Capitale circolante netto	5.225.770,00	4.773.831,00	9,47 %
Margine di tesoreria primario	5.225.770,00	4.773.831,00	9,47 %
Indice di tesoreria primario	106,93 %	106,27 %	0,62 %

### Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

Il margine operativo netto è negativo e pari ad Euro 201.850 con un miglioramento rispetto all'esercizio 2017 di Euro 81 mila circa. Il risultato netto è positivo contrariamente al risultato finale della gestione 2017 che registrava una perdita pari ad euro 8.678 mila determinata dalla svalutazione, prudenzialmente effettuata nell'esercizio, del valore della partecipazione in ANM per consentirne l'annullamento, pari ad euro 9.952.000 (valore di stima dell'immobile di Via Brin conferito, per il tramite di Napoli Holding, nella ANM).

### Conto Economico

Voce	Esercizio 2018	%	Esercizio 2017	%	Variaz. assolute	Variaz. %
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>102.639.834</b>	<b>100,00 %</b>	<b>103.765.216</b>	<b>100,00 %</b>	<b>(1.125.382)</b>	<b>(1,08) %</b>
- Consumi di materie prime			919		(919)	(100,00) %
- Spese generali	101.868.426	99,25 %	101.934.036	98,24 %	(65.610)	(0,06) %
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>771.408</b>	<b>0,75 %</b>	<b>1.830.261</b>	<b>1,76 %</b>	<b>(1.058.853)</b>	<b>(57,85) %</b>
- Altri ricavi	473.269	0,46 %	1.611.919	1,55 %	(1.138.650)	(70,64) %
- Costo del personale	208.310	0,20 %	179.253	0,17 %	29.057	16,21 %
- Accantonamenti	210.442	0,21 %	240.419	0,23 %	(29.977)	(12,47) %
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(120.613)</b>	<b>(0,12) %</b>	<b>(201.330)</b>	<b>(0,19) %</b>	<b>80.717</b>	<b>40,09 %</b>
- Ammortamenti e svalutazioni	81.237	0,08 %	81.493	0,08 %	(256)	(0,31) %

Voce	Esercizio 2018		Esercizio 2017		Variaz. assolute	Variaz. %
<b>RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO</b> (Margine Operativo Netto)	(201.850)	(0,20) %	(282.823)	(0,27) %	- 80.973	28,63 %
+ Altri ricavi	473.269	0,46 %	1.611.919	1,55 %	(1.138.650)	(70,64) %
- Oneri diversi di gestione	68.879	0,07 %	22.508	0,02 %	46.371	206,02 %
<b>REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>202.540</b>	<b>0,20 %</b>	<b>1.306.588</b>	<b>1,26 %</b>	<b>(1.104.048)</b>	<b>(84,50) %</b>
+ Proventi finanziari	936		363		571	156,44 %
+ Utili e perdite su cambi						
<b>RISULTATO OPERATIVO</b> (Margine Corrente ante oneri finanziari)	<b>203.476</b>	<b>0,20 %</b>	<b>1.306.953</b>	<b>1,26 %</b>	<b>(1.103.477)</b>	<b>(84,43) %</b>
+ Oneri finanziari	(5.301)	(0,01) %	(20.924)	(0,02) %	15.623	74,67 %
<b>REDDITO ANTE RETTICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>198.175</b>	<b>0,19 %</b>	<b>1.286.029</b>	<b>1,24 %</b>	<b>(1.087.854)</b>	<b>(84,59) %</b>
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			(9.952.000)	(9,59) %	9.952.000	100,00 %
+ Quota ex area straordinaria						
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>198.175</b>	<b>0,19 %</b>	<b>(8.665.971)</b>	<b>(8,35) %</b>	<b>8.864.146</b>	<b>102,29 %</b>
- Imposte sul reddito dell'esercizio	37.535	0,04 %	12.201	0,01 %	25.334	207,64 %
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>160.640</b>	<b>0,16 %</b>	<b>(8.678.172)</b>	<b>(8,36) %</b>	<b>8.838.812</b>	<b>101,95 %</b>

### Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazioni %
R.O.E.	3,68 %	(206,59) %	101,78 %
R.G.I.	(0,25) %	(0,35) %	28,57 %
R.O.S.	0,20 %	1,28 %	(84,37) %
R.O.A.	0,25 %	1,60 %	(84,37) %



INDICE	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazioni %
E.S.I.T. NORMALIZZATO	203.476,00	(8.645.047,00)	102,35 %

#### Rendicontazione su ulteriori fatti rilevanti di gestione

Il ritardo nella predisposizione del bilancio 2018, è stato determinato dal ritardo nella predisposizione ed approvazione del bilancio della propria controllata ANM S.p.A., conseguenti alle difficoltà economico patrimoniali in cui versa tale società.

In proposito si fa presente che in data 26/04/2017 è stato approvato il bilancio 2015 della controllata ANM in continuità, alla luce del nuovo piano industriale redatto dalla società e degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n. 23/2016. In tale data, con assemblea straordinaria, si è proceduto all'approvazione della situazione economico patrimoniale al 27.12.2016, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice civile, che ha evidenziato ulteriori perdite, alla riduzione conseguente del capitale sociale a Euro 3.479 mila, e al perfezionamento del primo conferimento in natura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 ter lett. b) del parcheggio denominato Autosilo Brin, valutato dall'esperto indipendente in Euro 9.952 mila.

La mancata attuazione delle assunzioni principali previste nel piano approvato a marzo dal Consiglio Comunale ha comportato per la nostra Controllata ulteriore perdite per il 2016, rispetto alla situazione infrannuale presentata. Tali perdite hanno del tutto azzerato il patrimonio netto esistente ad aprile 2017 dell'ANM di Euro 13.431 mila.

Napoli Holding ha azzerato sin dal bilancio 2015 il valore della partecipazione detenuta nell'ANM, in linea, con il principio contabile n. 1 e con il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, procedendo alla reale rappresentazione del patrimonio della Società.

In proposito si evidenzia che, con Assemblea straordinaria del 4 agosto 2017, il socio unico Comune di Napoli ha deliberato la copertura delle perdite complessivamente accumulate a tutto il 30 giugno 2017, mediante riduzione del capitale sociale da 81.500.000 a Euro 15.262.735. Tale operazione è stata deliberata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, ex art 2482 bis, redatta con criteri di continuità.

Il verificarsi della fattispecie di cui all'art 2447 c.c. e l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di procedere ai conferimenti in ossequio al divieto di soccorso finanziario previsto dalla Legge Madia, in assenza di un piano di risanamento non più attuabile, ha portato il Comune di Napoli ad inoltrare, tramite Napoli Holding S.r.l, uno specifico atto di indirizzo volto alla presentazione della domanda di concordato "in bianco" da parte di ANM.

Tale domanda è stata presentata dall'Amministratore Unico della ANM in data 22/12/2017, al Tribunale di Napoli ed in data 04/01/2018 la domanda è stata accolta e sono stati dati 120 giorni per la redazione e la presentazione della documentazione necessaria per l'omologazione della stessa. Successivamente -in data 2/05/2018- ANM ha presentato istanza di proroga di 60 giorni del termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art 161, comma 2 e 3 Legge fallimentare, accettata in data 22/05/2018 da parte del Tribunale competente. Solo la presentazione in data 3/07/2018 del piano concordatario da parte dell'ANM ha consentito alla stessa di chiudere i bilanci 2016 e 2017 approvati da Napoli Holding in continuità, così come ha consentito a Napoli Holding di redigere, in continuità, il rendiconto 2016 -approvato dall'assemblea del 29 aprile 2019-, il rendiconto 2017 approvato dall'assemblea del 28 giugno 2019. Con Decreto del 5 dicembre 2018, il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo a norma degli artt. 160 e ss. L. Fall., fissando al 28 marzo 2019 l'udienza dei creditori per la votazione della proposta di concordato, udienza poi prorogata e tenutasi il giorno 2 luglio 2019. A partire da quella data i creditori hanno ulteriori venti giorni per l'espressione del loro voto.

In data 28 giugno 2019 Napoli Holding ha approvato il bilancio dell'esercizio 2018 della sua controllata ANM e tale circostanza ha consentito la predisposizione del presente progetto di bilancio 2018.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state oggetto di attestazione ex art. 161, comma terzo, L.F., da parte del professionista incaricato. Tale piano, prevede un'ipotesi di continuità diretta dell'attività caratteristica della società controllata fino alla scadenza dei contratti di servizio, confermando la gestione in-house del trasporto su gomma e su ferro da parte del Comune di Napoli, ed il miglior realizzo degli asset che non sono direttamente funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.



In particolare, i principali interventi contenuti in tale piano, miranti al raggiungimento di alcuni imprescindibili obiettivi economico-finanziari per consentire, oltre alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari, la prosecuzione delle normali attività della Società una volta conclusa la procedura di concordato, sono di seguito riportati:

- gli obiettivi economici si fondano sull'azzeramento della perdita operativa mediante una sostanziale rivisitazione della struttura dei costi aziendali, tale da renderla compatibile con il complesso dei ricavi caratteristici dell'Ente, notoriamente limitati dai tetti di spesa imposti dalla Regione;
- gli obiettivi finanziari sono rappresentati dal raggiungimento e ripristino dell'equilibrio finanziario, oltre il quale sarà possibile realizzare surplus di cassa sufficienti a garantire la soddisfazione (i) integrale della massa debitoria prededucibile e privilegiata esistente e (ii) parziale, ma non irrisoria, della residua debitoria chirografaria;
- il mantenimento di livelli occupazionali coerenti con un modello di business sostenibile.

Inoltre, prima che il sottoscritto assumesse l'incarico di Amministratore Unico di Napoli Holding, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, in risposta a specifica istanza di interpello precedentemente presentata dalla società in ordine al comportamento adottato in merito alla non assoggettabilità ad iva dei contributi TPL fatturati al Comune, ha fornito nel settembre 2016 la sua interpretazione, considerando i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a iva e ad split payment, contrariamente al comportamento adottato fino ad allora dalla società, riconoscendo di rimando la detraibilità delle fatture ricevute da ANM per le prestazioni di servizi di trasporto da questi effettuate.

Pertanto Napoli Holding, in seguito alla risposta ricevuta dall'Agenzia, ha posto in essere una serie di atti nell'intento di adeguarvisi, per non rischiare di incorrere in condotte penalmente rilevanti: inevitabilmente anche l'esercizio 2017 ha risentito delle scelte comportamentali adottate dal mio predecessore.

In data 25 giugno 2018, all'esito di una verifica iniziata il 5 marzo dello stesso anno, la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia dell'Entrate ha consegnato a Napoli Holding S.r.l. un PVC evidenziando i seguenti rilievi afferenti gli anni di imposta 2015 e 2016 oggetto di verifica:

- omessa fatturazione di operazioni imponibili con recupero IVA per Euro 7.975.095;

- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES per Euro 6.955;
- . indebita deduzione di interessi passivi in presenza di ROI negativo, ai fini IRES, anno 2015, per Euro 85.301;
- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES, anno 2016, per Euro 10.204.

In data 20 agosto 2018 sono state depositate apposite osservazioni finalizzate a stimolare il riesame dei rilievi formulati e con successiva nota del mese di aprile c.a. l'Ufficio delle imposte ha comunicato all'azienda, sentita anche la competente Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe proceduto alla contestazione dei due rilievi concernenti il recupero dell'Iva e ha riconosciuto alla società la possibilità di avvalersi, quanto alle altre contestazioni, della definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi sopra riportati.

La società ha quindi proceduto alla definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi IVA e, in conformità a quanto indicato dalla medesima Agenzia delle Entrate nella comunicazione in risposta ad una richiesta di assistenza avanzata dalla medesima azienda sulle modalità della definizione, ha presentato, precedentemente alla data di redazione del presente bilancio, le dichiarazioni correttive ai fini IRES, sia per l'anno 2015 sia per l'anno 2016, con contestuale versamento delle somme da definire.

Il presente bilancio è stato proposto nel presupposto della continuità aziendale, anche se sussistono alcune significative incertezze legate alla procedura concordataria che vede coinvolta la nostra unica controllata. Ciò anche alle luce delle disposizioni del nuovo OIC 11, che chiarisce al punto 22 che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Il citato principio contabile stabilisce inoltre nei successivi punti 23 e 24 che, anche in caso di previsione della cessazione dell'attività nel temporale futuro di riferimento e nel caso di accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 cc., si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale.

Ai fini dei criteri di valutazione, si è proceduto comunque ad adottare prudenzialmente tutte le cautele valutative che la situazione di crisi impone. In particolare, i criteri di funzionamento utilizzati sono

stati adattati ad un'ottica conservativa del patrimonio aziendale, procedendo sulla base delle informazioni disponibili alla data attuale, in particolare, alla ulteriore svalutazione del valore della partecipazione nella Controllata ANM in misura pari al valore del conferimento del Parcheggio BRIN, ad un analitico accertamento del presumibile valore di realizzo dei crediti, ad un preciso aggiornamento delle posizioni debitorie e delle passività ritenute probabili, con relativi accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

L'impatto di tali cautele non ha impedito alla società di chiudere l'esercizio sociale, come detto, con un risultato positivo di gestione.

### Rischi ed incertezze

La configurazione di Napoli Holding, quale capogruppo delle aziende di trasporto del Comune di Napoli, espone la società ed il suo patrimonio agli effetti dei risultati economici e patrimoniali della sua controllata ANM e pertanto ai rischi ed incertezze legati all'evoluzione del quadro normativo di riferimento del TPL, nonché all'esito della procedura di concordato preventivo attivata dalla stessa in data 22/12/2017. Il settore TPL, disciplinato da un complesso di norme di rango comunitario, nazionale e regionale, è stato oggetto di continui interventi normativi. Successivamente all'abrogazione dell'art. 23 bis D.L. 112/2008, in seguito alla volontà referendaria espressasi nel 2011, il Legislatore è tornato sulla materia con gli artt. 3 bis e 4 del D.L. 138/2011 (conv. con L. 148/2011); tale disciplina, limitatamente a quanto previsto dal citato art. 4, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima con decisione n. 199/2012 della Corte Costituzionale, in quanto riproponeva di fatto – anzi rendendola ulteriormente restrittiva - quanto previsto dall'abrogato art. 23 bis, con conseguente riesplorazione della disciplina della normativa di settore nelle more disapplicata (D. LGS. 422/97, art. 6) L. 99/2009, art. 4 bis L. 102/99). Attualmente, dunque, nell'ambito della cornice comunitaria, rappresentata dal Reg. ce 1370/2007, il quadro normativo di settore si compone di molteplici leggi nazionali, cui si aggiungono quelle di fonte regionale. A tale ultimo proposito si segnala che, nell'ambito dell'obbligo di definizione degli ambiti territoriali ottimali previsto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, la recente L. R. Campania n. 5 del 06/05/2013 ha designato la Regione quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del TPL, stabilendo, inoltre, in caso di affidamento del servizio di TPL, mediante procedura di evidenza pubblica, la suddivisibilità del bacino unico regionale ottimale in più lotti individuati dalla Giunta regionale. Le procedure di gara

avviate dalla Regione Campania sono state sospese a seguito della Camera di Consiglio del 18/12/2014; successivamente la Sezione III del Tar Napoli ha confermato il provvedimento di sospensione cautelare degli atti della gara TPL gomma bandita dalla Regione Campania. E' poi, è intervenuta l'Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di gare con la Delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 che approva le misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale e la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici: le misure previste dall'Autorità potrebbero comportare una diversa impostazione delle gare, eventualmente anche di quelle avviate ma sospese della Regione Campania. E' prevista la partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio, il cui funzionamento è previsto che venga disciplinato da apposito regolamento di Giunta Regionale. Inoltre, la citata L. R. Campania 5/2013, nel modificare la L. R. Campania n. 3/2002, che specifica le modalità di affidamento erogazione e controllo del servizio, ha attribuito alla Regione le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza anche ai sensi dell'art. 3 bis D. L. 138/2011, oltre alle funzioni amministrative in tema di organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, privando altresì Province, Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane dei compiti di amministrazione. Sono inoltre eliminati i poteri di pianificazione dei servizi delle Province (art. 16) ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 42 a norma del quale la Regione trasferiva agli Enti locali le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi. E' opportuno anche segnalare l'abrogazione del sistema previsto di adeguamento annuale ed arrotondamento automatico delle tariffe del TPL, prima effettuato secondo il meccanismo del "price cap" e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento, di cui al comma 1 dell'art. 39 della L. Reg. Campania n. 1 del 30/01/2008.

Nell'ambito della descritta cornice normativa regolante le modalità dell'affidamento del servizio si innestano alcune discipline dettate in materia di società in "house providing" e più in generale di società partecipate.

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è contenuta nel Testo Unico approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, il Testo Unico (articolo 19) stabilisce, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, che i rapporti di lavoro siano disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applichino i principi previsti

per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Segnatamente, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente disciplinato - le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNI di riferimento. Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le pubbliche amministrazioni.

Si segnala infine, sotto l'aspetto economico, che è stato istituito, dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 301), il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto. In particolare, l'articolo 27 (commi 1-8), del decreto legge n. 50/2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha successivamente previsto due modifiche all'entità del Fondo. È stato infatti incrementato il Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Inoltre è stata disposta una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo, che sarà quindi ridotto dal 2019. Lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2018-2020 ammonta pertanto a 4.933.054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019 ed a 4.875,554 milioni di euro per il 2020. Fino al 2017, il Fondo veniva alimentato con una quota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, e nel Fondo confluivano anche le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011. L'aliquota di compartecipazione era determinata anno per anno con D.P.C.M. ed è stata definita per l'anno 2013 con il DPCM 26 luglio 2013 nella misura del 19,7 per cento. Lo stanziamento iniziale era stato definito in modo che la dotazione del Fondo corrispondesse agli stanziamenti al 2012, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l'anno pertanto 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La dotazione complessiva del fondo è



stata, a decorrere dal 2013, di circa 4.929 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2015, come previsto dal DPCM 11 marzo 2013, modificato dal DPCM 7 dicembre 2015, l'aliquota è stata fissata al 19,4 per cento. Per il 90% il Fondo è stato assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento. Con DPCM 7 dicembre 2015 sono stati anche modificati alcuni dei criteri di riparto del Fondo, in particolare il meccanismo di decurtazione in caso di non raggiungimento dei criteri di efficientamento dei servizi. Una ulteriore rilevante modifica dei criteri è stata definita per l'anno 2017 dal DPCM 26 maggio 2017. Il decreto legge n. 50/2017 ha anche stabilito nuovi criteri per la ripartizione del Fondo TPL, per far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale vengano sempre più affidati con procedure ad evidenza pubblica: si prevedono infatti penalizzazioni nella ripartizione del fondo, applicabili dal 2021 in base alle modifiche della legge di Bilancio 2019, per le regioni e gli enti locali che non procedano all'espletamento delle gare, nonché parametri volti a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. In materia di trasferimenti delle Regioni alle Province e alle città metropolitane per le funzioni conferite, l'art. 39 del DL n. 50 del 2017 ha previsto che il 20% del Fondo TPL sia riconosciuto alle regioni a condizione che queste provvedano annualmente all'erogazione delle risorse per le funzioni trasferite a province e città metropolitane. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-27 giugno 2018, n. 137 (Gazz. Off. 4 luglio 2018, n. 27 - Prima serie speciale), ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse, l'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 50, ha stabilito che a decorrere dal 2018 il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*, previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere (in via sostitutiva) con deliberazione motivata.

Per quanto attiene al rischio di credito, giova rammentare che l'esposizione è concentrata essenzialmente nei riguardi del Comune di Napoli, pertanto, l'Azienda presenta un rischio di

insolvenza legato alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, la risposta negativa all'interpello, che ha ritenuto i contributi ricevuti dal Comune e dalla Regione soggetti ad Iva ed a split payment, in assenza di un ruolo di holding al momento non esercitato, in quanto non sono confluite le altre partecipazioni, espone la società a non poter adempiere alle obbligazioni a favore della Controllata a causa di mancanza di entrate proprie, di ritardi nell'erogazione da parte dell'Amministrazione e di una mancanza di plusvalore relativo all'IVA che viene a monte trattenuta dall'Ente con lo split payment.

Data l'attuale mission della Società basata esclusivamente sulla gestione del TPL, è normale che un eventuale esito negativo della procedura concordataria della nostra Controllata avrebbe un impatto su Napoli Holding, tale da comprometterne, allo stato, finanche l'esistenza.

L'esposizione debitoria nei confronti della ANM S.p.A, bilanciata dall'incasso della partita creditoria dei 16 milioni di euro per credito IVA nei confronti dell'Erario, l'incertezza sulla riscossione per gli 2018-2019 dei contributi TPL da trasferire alla Controllata rende il futuro della Società incerto, nonché legato all'esito della procedura di concordato preventivo alla quale è stata ammessa in data 05/12/2018 la Controllata.

Si evidenzia che la capacità della Società di operare nel prevedibile futuro è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono principalmente nella positiva definizione della citata procedura concorsuale e nella realizzazione delle azioni e delle ipotesi utilizzate alla base del summenzionato piano, che risultano connessi ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Napoli Holding s.r.l. e della società controllata. In tale contesto, il programma di valutazione del rischio, sic res stantibus, dovrà contemplare, come elemento centrale, l'implementazione delle attività di direzione e coordinamento verso ANM, atteso il buon esito della procedura di concordato.

Inoltre Napoli Holding non svolge attività operative per cui non presenta rischi connessi; per il contratto di servizio con ANM, i costi relativi trovano copertura nella corrispondente voce dei ricavi per il TPL, mentre il sostentamento di Napoli Holding - allo stato- deriva dal contributo di funzionamento previsto dall'art.10 della Convenzione stipulata con il Comune di Napoli che garantisce un sostanziale pareggio, a meno di poste straordinarie e/o non connesse al TPL.



**Programmi di valutazione rischio aziendale- Rendicontazione dei risultati conseguiti in termini di strumenti di governo aziendale, in merito alle direttive impartite dal socio. Disciplinare del controllo analogo e assunzione del personale.**

Il Comune di Napoli è intervenuto per disciplinare alcune materie, fornendo direttive a Napoli Holding, in materia di controllo analogo e di assunzione del personale, che andranno considerate, anche nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio aziendale.

Segnatamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 31/8/2012 n. 671, il Comune di Napoli ha adottato il disciplinare per le procedure di reclutamento di personale, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza e di studio o ricerca, nelle società partecipate dal Comune, al quale tutte le società debbono uniformare i rispettivi provvedimenti.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 22/12/2016 n. 820, il Comune di Napoli ha approvato il disciplinare del controllo analogo da esercitarsi sugli organismi partecipati col quale delinea le funzioni di indirizzo e controllo analogo dell'Ente nonché gli obblighi della società partecipata e dei suoi organi di controllo. In particolare l'art 8 punto b) del suddetto disciplinare (Controllo di regolarità amministrativa -- contenuti e strumenti) così recita: *"per quanto concerne le politiche di reclutamento del personale e l'affidamento degli incarichi esterni, gli organismi partecipati recepiscono integralmente il regolamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G. C. n.671/2012 e ss.mm.ii., pertanto, i regolamenti interni a tal fine adottati dagli stessi Organismi partecipati sono abrogati"*.

Conseguentemente la Società adotta integralmente, quale procedura di reclutamento di personale, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza e di studio o ricerca, il regolamento approvato dal Comune di Napoli con deliberazione della Giunta Comunale del 31/8/2012, n. 671.

Il Disciplinare del controllo analogo ha il fine di potenziare l'attività di indirizzo e controllo strategico da esercitarsi sugli Organismi partecipati. La funzione di indirizzo si esplica con la definizione delle strategie e la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali e delle finalità che gli Organismi partecipati devono perseguire nell'esercizio delle proprie attività. La funzione di controllo

si esplica con la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle attività poste in essere dagli Organismi partecipati per il perseguimento degli obiettivi ad esse assegnati.


Il disciplinare sul controllo analogo interviene sulle seguenti aree di controllo:

- societario,
- economico-finanziario,
- qualità dei servizi;
- di gestione;
- regolarità amministrativa;
- valore

Su queste aree il Comune di Napoli esplica diverse tipologie di controllo, coordinato dal Nucleo Direzionale, organo collegiale istituito col Disciplinare che verifica che vi sia, da parte degli amministratori degli organismi partecipati, l'attuazione di indirizzi, obiettivi, priorità, piani formulati nel rispetto degli indirizzi politici, strategici e operativi voluti dall'Amministrazione comunale, esprimendo parere preventivo su budget e su specifiche richieste di informazioni in ordine a materie oggetto del "controllo analogo".

Napoli Holding ha adeguato il proprio Statuto a quanto disposto dal disciplinare e dal D.Lgs.175/2016, mentre è tuttora in corso l'attività di adeguamento e dotazione dei regolamenti e procedure. Per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, Napoli Holding ha avviato un processo di adeguamento anche della struttura organizzativa. Si segnala in particolare la sospensione dei distacchi di sette dipendenti, di cui tre funzionari distaccati dal Comune di Napoli, un funzionario e tre impiegati distaccati dalla partecipata ANM: ciò, in un percorso virtuoso per la sensibile riduzione dei costi, esplica effetti sul presente bilancio e su quelli futuri, consentendo il rafforzamento della Holding, così come previsto dal DUP 2019/2021.

Di seguito il trend dei costi del personale dipendente e del personale distaccato registrati nel periodo 2014-2019 (quest'ultimo si riferisce al primo semestre), a parità di attività svolte:



Si ritiene inoltre opportuno evidenziare alcuni strumenti di governo societario attivati in coerenza con il disciplinare sul controllo analogo ed il D.Lgs. 175/2016:

- Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti
- Regolamento Atti deliberativi
- Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti di Napoli Holding
- Regolamento interno per la gestione del personale in servizio presso la società Napoli Holding s.r.l.
- Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nell'ambito del quale è contenuto il Codice di comportamento dei dipendenti di Napoli Holding srl
- Programmi triennali per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione
- Regolamento interno per l'accesso a dati e documenti
- Regolamento per l'affidamento di incarichi legali

Si segnala che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel dettare apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, all'articolo 11-bis, prevede, a partire dall'anno 2017, la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. La

redazione del bilancio consolidato costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo formato dall'Ente Locale e dagli organismi da esso controllati, il cosiddetto G.A.P. (Gruppo amministrazione Pubblica). Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al fine di redigere il Bilancio consolidato, il Comune di Napoli definisce le direttive da impartire agli organismi partecipati per la predisposizione dei propri dati di bilancio.


Inoltre, in attuazione degli artt. 23 e 24 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con D.C.C. n. 4/2013, nonché in ottemperanza all'art. 147 quater TUEL, secondo cui "L'ente locale definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica", il Comune di Napoli procede all'attribuzione di indirizzi ed obiettivi, coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione, il cui svolgimento è posto in capo agli organismi gestionali esterni.

Per il triennio 2019 – 2021, obiettivo gestionale di tutte gli organismi partecipati compresi nell'Area di consolidamento del Comune di Napoli sono:

- 1) Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
- 2) Riduzione costi generali di funzionamento
- 3) Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento politiche retributive e della spesa di personale in applicazione del D. lgs. 175/2016 e della delibera di Consiglio comunale n. 27/2017.

Sebbene la società abbia chiuso l'esercizio 2018 con risultato positivo di gestione, l'utile conseguito, pari ad euro 160.641, non ha consentito la riduzione delle perdite pregresse, pari ad euro 11.062.156, a meno di un terzo del capitale sociale, circostanza, quest'ultima, che determina la necessità, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2482 bis del codice civile, da parte dell'assemblea convocata per l'approvazione del presente bilancio, di provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

Inoltre il trend dei costi di funzionamento di Napoli Holding dai 2016 al 2019(1° semestre) si mostra sensibilmente in discesa, come si può evincere dai contributi ricevuti per i costi di funzionamento, come da tabella seguente:



Si segnala in particolare la riduzione dei costi registrata nel medesimo periodo, per il personale distaccato, di cui si è già discusso in questo paragrafo.

La situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda viene inoltre monitorata attraverso la redazione di chiusure infrannuali e analisi di bilancio come già specificato.

In verità, al fine dell'emersione del rischio di crisi, gli indici di bilancio, avendo natura di dati a consuntivo, potrebbero dare un'informazione tardiva per cui vanno integrati da ulteriori fattori di valutazione, di natura prospettica. L'analisi di bilancio fornisce infatti una visione retrospettiva con un'impostazione backward looking, basata sull'esperienza passata cristallizzata nei prospetti contabili. Per questo motivo Napoli Holding al fine di assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, lavorerà per sviluppare business plan, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità. Per far ciò è opportuna l'introduzione di un controllo di gestione, atto a consentire un ordinato ed efficace processo di redazione del piano per il monitoraggio dell'andamento aziendale e dei flussi finanziari; mentre per il monitoraggio degli aspetti finanziari (rendiconto) e dei flussi di cassa di breve periodo è utile l'impiego di budget con orizzonte temporale annuale e piani di tesoreria.

Vale, in ogni caso, il principio della proporzionalità dei presidi adottati rispetto a caratteristiche, dimensioni e complessità dell'impresa; principio in virtù del quale se una realtà resta di minori dimensioni, si potranno adottare processi di programmazione semplificati, come per esempio la predisposizione di un budget aziendale annuale in luogo del piano (che solitamente è basato su un orizzonte temporale di 3-5 anni). Il livello di implementazione del processo di controllo di gestione, della funzione di internal auditing, della reportistica periodica agli organi di controllo dipenderanno dalla volontà del Socio circa lo sviluppo delle attività di Napoli Holding descritte nel DUP 2019/2021.

Napoli Holding S.r.l.

Napoli, luglio 2019

L'Amministratore Unico

Dr. Amedeo Manzo